

- a) di essere titolare di agevolazione;
 - b) sulla scadenza delle agevolazioni.
- 4.3 È fatto altresì obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate di fornire, almeno una volta all'anno, un dettaglio sulle modalità di calcolo delle agevolazioni applicate ai sensi del presente provvedimento secondo modalità definite dai medesimi esercenti.
- 4.4 Entro il 30 novembre 2017 l'impresa distributrice provvede a fatturare all'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente al 24 agosto 2016, al 26 ottobre 2016 e al 18 gennaio 2017 oggetto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e già fatturati al medesimo esercente. L'impresa distributrice di gas naturale informa inoltre l'esercente la vendita, almeno tramite PEC e contestualmente all'emissione della predetta fattura, dell'applicazione delle agevolazioni ai clienti finali interessati specificando inoltre i punti di riconsegna per i quali le agevolazioni stesse hanno trovato applicazione.

Articolo 5

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche

- 5.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, non si applicano:
- a) le componenti τ_1 , τ_2 , τ_3 , di cui al comma 30.1, lettere a), b), e c) e 30.2, lettere a), b), e c), del TIT valide per l'anno 2016;
 - b) le componenti σ_1 σ_2 σ_3 di cui al comma 29.1, lettere a), b), e c) del TIT, valide a partire dal 1 gennaio 2017 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 27.1, lettere a), b), e c), del TIT 2020-2023;
 - c) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 39.1 del TIT fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 34.1 del TIT 2020-2023.
- 5.2 Con riferimento alla medesima tipologia di utenti di cui al precedente comma 5.1 si applicano i valori della componente *DISPBT* di cui alla tabella 3, lettera b) del TIV, fino alla data del 31 dicembre 2016, e di cui alla tabella 3bis, lettera b) del TIV, successivamente a tale data.
- 5.3 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 5.1, l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno.

Articolo 6

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche

- 6.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT, non si applicano:
- a) la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT;
 - b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT;
 - c) le componenti tariffarie MIS, di cui al comma 12.1 del TIME valide per l'anno 2016;
 - d) le componenti tariffarie MIS di cui all'articolo 33 del TIME valide a partire dal 1 gennaio 2017;
 - e) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 39.1 del TIT fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 34.1 del TIT 2020-2023.
- 6.2 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 6.1, l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno.

Articolo 7

Agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica

- 7.1 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 6 kW di potenza contrattualmente impegnata, destinate all'alimentazione delle strutture di cui al comma 2.1, lettera d), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
- a) alle prestazioni regolate dal Titolo II e dal comma 28.1 del TIC, ivi compresi i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice;
 - b) agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita per le prestazioni relative all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro.
- 7.2 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza contrattualmente impegnata, per utenze relative ai servizi generali delle strutture di cui al comma 2.1, lettera d), organizzati in strutture di carattere condominiale sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).

- 7.3 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, ovvero le volture o i subentri che si rendessero necessari, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
- 7.4 Le connessioni in bassa e in media tensione realizzate in fase di emergenza per utenze relative alle aree di accoglienza e ricovero della popolazione nonché per attività di assistenza e soccorso alle persone sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui ai Titoli II e III e IV del TIC e agli eventuali contributi in quota fissa all' esercente la vendita per le prestazioni relative alle attivazioni/disattivazioni e/o volture della fornitura per tali punti di prelievo.
- 7.5 Per le connessioni di cui ai precedenti commi 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, le imprese distributrici non applicano al richiedente quanto previsto al comma 12.2 del TIC.
- 7.6 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze elettriche e gas nelle strutture di cui al comma 2.1, lettera d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
- a) alle prestazioni regolate dal comma 28.1 del TIC;
 - b) agli eventuali contributi in quota fissa all' esercente la vendita.
- 7.7 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).

Articolo 8

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze domestiche

- 8.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, non si applicano:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG 2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG 2020-2025;
 - b) le componenti RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere d), e) ed f) della RTDG 2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere d), e) ed f), della RTDG 2020-2025.
- 8.2 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 8.1, l' esercente la vendita è

tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna/anno.

Articolo 9

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze non domestiche

- 9.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, diverse da quelle di cui al precedente comma 8.1, non si applicano:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG 2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG 2020-2025;
 - b) le componenti GS, RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere c), d), e) ed f) della RTDG 2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere c), d), e) ed f), della RTDG 2020-2025.
- 9.2 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 9.1, l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna/anno.

Articolo 10

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale

- 10.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale nelle strutture di cui al comma 2.1 lettera d), ovvero le nuove connessioni, le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG 2014-2019 e dall'Articolo 87 della RTDG 2020-2025 nonché gli altri contributi applicati sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici, in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio ed eventualmente dagli esercenti la vendita.
- 10.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 10.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 10.1.
- 10.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas naturale nelle strutture di cui al comma 2.1 lettera d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG 2014-2019 e dall'Articolo 87 della RTDG 2020-2025.

- 10.4 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG 2014-2019 e dall'Articolo 87 della RTDG 2020-2025.

Articolo 11

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 11.1 Le agevolazioni per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate si applicano a utenti connessi a reti canalizzate gestite in affidamento dagli enti locali da esercenti che svolgano l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate come definita nel TIUC.
- 11.2 Le agevolazioni prevedono, per i soggetti di cui al comma 2.1:
- a) connessi a reti canalizzate che rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG 2014-2019 e al comma 68.3 della RTDG 2020-2025, che non si applichino le componenti $ot1$ e $ot3$ e $\tau1(mis)$ di cui all'Articolo 65.3, della RTDG 2014-2019 e al comma 69.3 della RTDG 2020-2025;
 - b) connessi a reti canalizzate in affidamento dagli enti locali che non rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG 2014-2019 e al comma 68.3 della RTDG 2020-2025, che si applichi una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte.
- 11.3 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di soggetti di cui al precedente comma 11.2a), l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna/anno.

Articolo 12

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 12.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate alle strutture di cui al comma 2.1 lettera d), ovvero per le nuove connessioni o per le vulture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio.